



24484122

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II SEZIONE CIVILE

Oggetto: *Actio interrogatoria* -
Inammissibilità del ricorso.

Composta da

Felice Manna - Presidente -

Antonio Scarpa - Consigliere -

Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

Remo Caponi - Consigliere -

Annachiara Massafra - Consigliere
Rel. - Est. -

R.G.N. 28055/2017

Cron. **24484**

AD - 20/05/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28055/2017 R.G. proposto da

ELISABETTA, BRUNO, in qualità di esercenti
la responsabilità genitoriale sul minore
nonché rappresentati e difesi dall'avvocato
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato

- ricorrenti -

contro

SARA, STEFANO, rappresentati e difesi dall'avvocato
ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avvocato

- controricorrenti -

contro

BRUNO

end
11/0
22

-intimato-

avverso il decreto n. 5048/2015, depositato il 11.4.2017, dal Tribunale di Firenze con il quale è stato respinto il reclamo formulato ex artt. 749 c.p.c. e 739 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice tutelare di Firenze pronunciata ex art. 481 c.c. il 23 luglio 2015;

udita la relazione, il 20 maggio 2022 ed a seguito di riconvocazione il 26 maggio 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra;

Fatti di causa

1. I ricorrenti impugnano il prefato decreto con il quale è stata confermata la decisione del giudice tutelare il quale, adito ex art. 481 c.c., dopo aver fissato un termine per l'accettazione dell'eredità di Basilia [redacted] che con testamento pubblico aveva nominato eredi in parti eguali tra loro, con diritto di accrescimento reciproco in ragione di 1/5 i figli di Elisabetta [redacted] e Bruno [redacted] ossia [redacted] e [redacted] oltre a Bruno [redacted] Stefano [redacted] e Sara [redacted] ha dichiarato la perdita del diritto di [redacted] di accettare la predetta eredità. Si censura il decreto con 3 motivi, resistono con controricorso Sara e Stefanc [redacted]. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 481 e 489 c.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver considerato la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, nel giudizio di reclamo, che gli stessi avevano evidenziato dell'omessa verifica della regolarità del contraddittorio dell'azione interrogatoria all'udienza del 23.01.2015. In prossimità dell'adunanza sono state presentate dai ricorrenti istanze di trattazione della causa in pubblica udienza;

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono disattendersi le istanze, formulate dai ricorrenti, di discussione del ricorso in pubblica udienza.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (S.U. n. 14437 del 2018) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (S.U. n. 8093 del 2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. n. 20674 del 2021).

1.2. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte che l'ha sostanzialmente affrontato in tutti i suoi risvolti, compresi quelli prospettati dai ricorrenti presente giudizio.

Di talché deve ritenersi preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. n. 26480 del 2020).

1.3. Quanto al profilo delle esigenze difensive, va inoltre sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di «*particolari ragioni giustificative*», ove «*obiettive e razionali*» (in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80).

Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presidiate perché il ricorrente ha la possibilità di sostenere le proprie posizioni depositando memorie scritte (sul punto Cass. n. 20674 del 2021).

2. Premesso quanto innanzi deve dichiararsi il ricorso inammissibile atteso che il procedimento *de quo* non avendo natura decisoria, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass.n. 4730 del 2020, avente ad oggetto fattispecie sostanzialmente simile).

L'art. 481 c.c., che disciplina l'*actio interrogatoria*, prevede invero che chiunque vi abbia interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall'erede, una volta che l'eredità sia stata accettata.

Contro l'ordinanza è concesso reclamo, mentre l'ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola - di contenuto decisorio, di norma non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988). Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell'art 742-bis, anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell'art 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970).

Va, infine, evidenziato che milita nel senso della natura non decisoria del procedimento anche l'art. 749 c.p.c. il quale prevede,

espressamente, che la persona interessata formuli "un'istanza" per la fissazione del termine.

2.1. Come già chiarito da questa Corte, i precedenti di segno diverso, con i quali è stata talvolta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato revocato il termine concesso ai sensi dell'art. 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell'accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., S.U. n. 1521/2005). In particolare, nella fattispecie al vaglio di S.U. n. 1521/2005, la revoca della proroga "del termine assegnato ex art. 500 c.c. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, costituiva un provvedimento effettivamente idoneo a incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione ai creditori del defunto e legatari" (cfr. Cass. 4730 del 2020, innanzi citata).

2.3. La fattispecie di cui all'art. 481 c.c. prevede, quindi, esclusivamente che, in seguito alla richiesta di fissazione di un termine al fine di accettare l'eredità, il giudice fissi il richiesto termine.

Trascorso quest'ultimo, senza che l'interessato abbia fatto la dichiarazione, il chiamato decade, senza che sia peraltro necessario alcun provvedimento dichiarativo in merito, dal diritto di accettare l'eredità. Null'altro può essere quindi disposto o dichiarato dal giudice tutelare. Nel caso di specie, quindi, il provvedimento impugnato, con il quale il Giudice tutelare, ha dichiarato che i legatari sono decaduti dal diritto di accettare, non riveste i caratteri di decisorietà e definitività, "poiché emesso in sede di giurisdizione volontaria, in cui la funzione del giudice è quella di garantire il controllo di legalità sul

compimento di atti relativi al patrimonio caduto in successione, essendo del tutto estraneo a tale tutela l'accertamento di diritti o la risoluzione di conflitti fra pretese contrapposte".

Va inoltre rimarcato che proprio in considerazione della natura del procedimento "resta impregiudicata la possibilità per la parte interessata, sebbene sia risultata infruttuosa la strada della tutela in sede di volontaria giurisdizione, di conseguire in sede contenziosa ordinaria l'accertamento circa l'effettiva perdita del diritto di accettare l'eredità a seguito della decadenza correlata al mancato rispetto del termine di cui all'art. 481 c.c." (Cass. n. 4730 del 2020).

4. Sicché stante la piana natura non decisoria del procedimento, il ricorso avverso il prefato decreto deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese come liquidate nel dispositivo. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00, di cui 300,00 per esborsi oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione il 26 maggio 2022.

Il Presidente
Felice MANNA



Il Funzionario Giudiz.
Paolo TALARICO
Paolo

UFFICIO SITO DI CANCELLERIA

Roma, 29 AGO. 2022

Il Funzionario Giudiz.

Paolo TALARICO

Paolo